



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 2011

Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Allegato	»	14
Disegno di legge	»	19
Testo del decreto-legge	»	20

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto-legge, che viene presentato in Parlamento ai fini della sua conversione in legge, si compone di 7 articoli.

Con l'articolo 1, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, si provvede, a decorrere dal corrente anno 2011, ad incrementare la dotazione del fondo unico per lo spettacolo (FUS) e si autorizzano spese per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali e per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.

Inoltre, viene abrogata la disposizione (articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) che, allo scopo di finanziare misure di agevolazione fiscale a favore del cinema, prevede per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, un contributo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro.

Per fare fronte a tali oneri si provvede mediante l'aumento, da disporre a cura del direttore dell'Agenzia delle dogane, delle accise sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante.

Con l'articolo 2, fermi restando gli adempimenti in materia di riduzione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, viene prevista, in deroga al comma 8-quater del medesimo articolo, la possibilità di effettuare, ricorrendo a graduatorie in corso di validità, l'assunzione di personale di area III, posizione economica F1, nel limite di un contingente corrispondente ad un spesa di 900.000 euro, da destinare al servizio presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Na-

poli e di Pompei, con vincolo per i neo-assunti alla permanenza nelle sedi afferenti alla Soprintendenza per almeno un quinquennio. È previsto inoltre, sempre in deroga al predetto comma 8-quater, il reclutamento di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale. L'assunzione di tale personale e di quello da destinare alla citata Soprintendenza di Napoli e Pompei viene disposta nei limiti delle facoltà assunzionali previsti dalla normativa vigente. Tale previsione è in particolare finalizzata a realizzare un programma straordinario ed urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro necessari per assicurare adeguati livelli di tutela all'interno delle aree archeologiche di Pompei. Il programma, predisposto dalla Soprintendenza e proposto dal direttore generale per le antichità, dopo aver ottenuto il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Per dare attuazione al programma è previsto che siano utilizzate anche le risorse derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) nonché una quota maggioritaria dei proventi della Soprintendenza, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. È altresì previsto il concorso finanziario della regione Campania con una quota che verrà individuata dalla regione medesima.

Sempre al fine di rafforzare l'azione di tutela che la competente Soprintendenza è chiamata a svolgere nelle aree archeologiche di Pompei, sono previste norme di semplificazione volte ad una compiuta ed efficace realizzazione del programma di interventi.

Tali disposizioni consistono in:

– affidamento diretto di servizi tecnici (tramite stipula di apposita convenzione)

alla società per azioni, interamente partecipata dallo Stato, ALES - Arte Lavoro e Servizi Spa;

- dimezzamento dei termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte previsti dagli articoli 70, 71, 72 e 79 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;

- previsione del solo progetto preliminare quale requisito sufficiente per l'affidamento dei lavori, salvo diverso avviso del responsabile del procedimento;

- dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi del programma ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche e possibilità di realizzare gli stessi anche in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali e vigenti, sentiti la regione ed il comune territorialmente competente; semplificazione delle procedure in materia di contratti di sponsorizzazione al fine di favorire l'apporto di risorse finanziarie provenienti da soggetti privati per la realizzazione del programma straordinario degli interventi.

È infine previsto che il Ministro per i beni e le attività culturali, in deroga alla disposizione dell'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, possa, con proprio decreto, disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria delle soprintendenze speciali ed autonome, al fine di assicurare il riequilibrio finanziario delle stesse.

La disposizione di cui all'articolo 3 proroga il divieto, previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese edi-

trici di giornali quotidiani. L'esigenza di una proroga è stata tra l'altro evidenziata in una recente segnalazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Nell'ambito di tale segnalazione, l'Autorità ha indicato l'opportunità di adeguare la formulazione attuale dell'articolo 43, comma 12, del citato testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, alla trasformazione del sistema radiotelevisivo intervenuta dal 2004 ad oggi e, in particolare, all'evoluzione tecnologica digitale terrestre, satellitare e via cavo, nonché a quella del mercato di settore. Tale osservazione è stata recepita nella disposizione laddove viene modificato l'ambito soggettivo di applicazione della norma del testo unico.

La durata della proroga prevista dalla disposizione è allineata alla previsione dell'arco temporale di completamento della transizione al digitale terrestre, la cui conclusione è fissata entro l'anno 2012.

Al fine di razionalizzare l'uso dello spettro radioelettrico, anche a seguito della previsione di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, secondo la quale le frequenze nella banda 790-862 MHz sono destinate ai servizi di comunicazione elettronica in larga banda e non più alle trasmissioni televisive, è necessario individuare un nuovo termine per il decreto definitivo relativo al passaggio al digitale e nuovi criteri per procedere all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze.

Il mutato quadro normativo, infatti, non consente più di assegnare per le trasmissioni in digitale una frequenza a tutti i soggetti legittimamente operanti in analogico, in quanto le risorse, almeno in alcune regioni, sono oggettivamente insufficienti.

La legge 13 dicembre 2010, n. 220, riducendo le risorse frequenziali disponibili ha determinato un quadro di risorse scarse, in presenza delle quali, conformemente alla normativa comunitaria, è necessario procedere allo svolgimento di una selezione per individuare i soggetti destinatari delle stesse.

L'applicazione della suddetta norma comporterebbe quindi l'esclusione dal mercato radiotelevisivo di un certo numero di soggetti attualmente operanti.

La situazione sopra descritta impone da un lato la necessità di individuare in tempi brevi - in considerazione della scadenza per l'effettuazione della gara sulle frequenze imposta dalla legge di stabilità per il mese di settembre 2011 - efficaci criteri selettivi dei destinatari dei diritti d'uso televisivi e dall'altro di prevedere l'obbligo per gli assegnatari di riservare parte della propria capacità trasmissiva in favore dei soggetti esclusi dall'assegnazione. Una previsione normativa redatta in tali termini consentirebbe di liberare la banda di frequenza messa a gara facendo sì che nessuna attività commerciale televisiva sia costretta alla chiusura, potendo diventare un fomitore di servizi media audiovisivi.

La suddetta norma, aggiunta alle misure economiche compensative già disposte nella legge di stabilità, renderebbe raggiungibile l'obiettivo prefissato di introitare nel bilancio dello Stato le entrate conseguenti alla gara citata, che sarebbero ovviamente commisurate alla certezza giuridica da parte degli operatori telefonici di avere l'effettiva disponibilità delle frequenze oggetto della gara alla data indicata, certezza assicurabile tramite una norma di rango primario contenente gli elementi sopra specificati che, in aggiunta, preveda che la conversione dei provvedimenti da provvisori in definitivi dei diritti d'uso avrà luogo entro il 30 giugno 2012 piuttosto che entro il 31 dicembre 2012, anticipando il momento della liberazione della banda oggetto di gara.

La norma in questione di cui all'articolo 4 si articola in un unico comma, che prevede la proroga del termine per stabilire il calendario definitivo per il passaggio al digitale al 30 settembre 2011, nonché la contestuale anticipazione del termine della assegnazione dei diritti di uso definitivi relativi alle frequenze radiotelevisive al 30 giugno 2012. Si dispone inoltre che, per quanto concerne

le frequenze radiotelevisive in ambito locale, il Ministero dello sviluppo economico predisponesse, per ciascuna area tecnica o regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri: *a)* entità del patrimonio al netto delle perdite; *b)* numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; *c)* ampiezza della copertura della popolazione; *d)* priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, anche con riferimento all'area di copertura.

Sono quindi specificate le modalità con cui il Ministero dello sviluppo economico deve procedere alla liberazione della banda 790-862 MHz: non assegnando nelle aree da digitalizzare i diritti d'uso delle frequenze in questione e procedendo alla trasformazione dei provvedimenti da provvisori in definitivi nelle aree già digitalizzate in modo da garantire la liberazione delle suddette frequenze, modificando la frequenza assegnata in via provvisoria solo nei confronti degli operatori utilmente collocati nelle citate graduatorie, ma attualmente titolari di un provvedimento relativo alla banda di frequenza da liberare.

La finalità di garantire lo svolgimento dell'attività come fomitore di servizi e media audiovisivi ai soggetti non destinatari di diritti d'uso ai sensi della suddetta norma è prevista nell'ultimo periodo con rinvio ad un successivo provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 5 sospende per un anno l'efficacia di alcune disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, con particolare riguardo alle procedure per la localizzazione e la realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6, per le sole aziende sanitarie locali della regione Abruzzo, modifica il parametro annuale su cui computare il limite percentuale della spesa sostenuta per il per-

sonale con contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, tenuto conto degli eventi sismici occorsi nel mese di aprile 2009. L'articolo, inoltre, anche in coerenza con il programma operativo per il rientro del disavanzo sanitario della regione Abruzzo, demanda l'effettiva disciplina della fattispecie alla fonte dell'ordinanza di protezione civile, i cui eventuali oneri potranno essere coperti a valere sulle risorse di cui all'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

L'articolo in esame non implica effetti finanziari.

L'articolo 7 è volto ad ampliare l'oggetto sociale della Cassa depositi e prestiti SpA oltre l'attività di finanziamento tipica della società, come delineata dal comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 320, per com-

prendere l'assunzione di partecipazioni in società la cui attività è considerata strategica per gli interessi nazionali, o per il settore in cui operano, o per la dimensione della società o, infine, per la rilevanza della filiera.

L'acquisizione delle partecipazioni può avvenire in via diretta, o attraverso società veicolo o fondi di investimento, dei quali CDP SpA abbia sottoscritto quote.

Il *funding* può avvenire anche tramite le risorse del risparmio postale.

In verità, CDP SpA - in quanto votata ad operare nel mercato e secondo le dinamiche dello stesso - potrà usufruire delle facoltà che le sono concesse in relazione al nuovo perimetro della sua missione nei limiti delle sue proprie scelte e delle sue disponibilità che riterrà di potere, al riguardo, utilmente impiegare.

L'articolo in esame non implica effetti finanziari.

L'articolo 8 concerne l'entrata in vigore del decreto.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura

Comma 1: la disposizione prevede complessivamente autorizzazioni di spesa per un totale di 236 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 per il settore della cultura ripartite secondo le lettere *a)*, *b)* e *c)* dello stesso comma 1.

a) Fondo unico per lo spettacolo – FUS – ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, incremento di 149 milioni di euro annui;

b) manutenzione e, conservazione dei beni culturali, autorizzazione di spesa di aggiuntivi 80 milioni di euro annui;

c) interventi a favore di enti ed istituzioni culturali, autorizzazione di spesa di 7 milioni di euro annui.

Comma 2. La disposizione esclude dall'applicazione dell'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sia il FUS sia le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Pertanto su tali voci non vengono applicati in caso di necessità i tagli previsti dalla citata norma, fermo restando il conseguimento dell'obiettivo complessivo prefissato dalla norma stessa che viene ripartito sulle voci di spesa non escluse.

Commi 3 e 4. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare i predetti oneri nonché quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo periodo del comma 4.

La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da emanare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge; inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior

onere conseguente ai predetti aumenti è rimborsato con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.

Le disposizioni contenute nel comma in esame prevedono la copertura sia dell'onere derivante dalle nuove autorizzazioni di spesa previste dal comma 1 (236 milioni di euro a decorrere dal 2011) sia dell'onere, di cui al comma 3, derivante dall'abrogazione dell'articolo 2, comma 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che istituiva un contributo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, il cui gettito era utilizzato a copertura della proroga delle disposizioni agevolative a favore del settore cinematografico (articolo 2, commi 4 e 4-bis del decreto-legge n. 225 del 2010) nel limite di 45 milioni di euro per il 2011 e di 90 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013 (articolo 2, comma 4-quater, lettera b), del decreto-legge n. 225 del 2010).

Come previsto dalla stessa disposizione in esame il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane determinerà, pertanto, un aumento dell'aliquota dell'accisa sui prodotti interessati tale da garantire un maggior gettito pari ai suddetti oneri e a quello derivante dal riconoscimento dei rimborsi a favore degli autotrasportatori, come disposto dall'ultimo periodo dello stesso comma 4.

Gli effetti finanziari sono riepilogati nel prospetto seguente (*in milioni di euro*):

Effetti finanziari art. 1						
	e/s	2011	2012	2013	2014	Note
c. 1 lett. a) – incremento dotazione fondo unico spettacolo	s	149	149	149	149	a regime
c. 1 lett. b) – autorizzazione di spesa per manutenzione e conservazione dei beni culturali	s	80	80	80	80	a regime
c. 1 lett. c) – autorizzazione di spesa per interventi a favore di enti e istituzioni culturali	s	7	7	7	7	a regime
c. 3 – eliminazione contributo speciale di 1 euro a carico spettatore	e	-45	-90	-90	0	anno terminale 2013
totale oneri (A)		281	326	326	236	
c. 4 ultimo periodo – rimborsi autotrasportatori (B)	s	x	x	x	x	non quantificabile – L'importo è determinabile in relazione all'aumento dell'accisa sul gasolio per autotrazione che sarà disposto con successivo provvedimento dell'Agenzia delle dogane entro sette giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell'Agenzia medesima. La relativa copertura è assicurata con l'aumento delle accise.
Totale oneri (A) + (B)		281+x	326+x	326+x	236+x	
Totale entrate lorde (c. 4 – Aumento aliquote accise) (C)		281+x	326+x	326+x	236+x	L'aumento delle aliquote delle accise è stabilito in misura tale da assicurare la copertura degli oneri (A) + (B).
effetto sui saldi di bilancio		0	0	0	0	

Nella tabella seguente è riportata la simulazione degli effetti di gettito associati alla variazione delle aliquote di accisa (IVA compresa) al netto della quota che è utilizzata per compensare i rimborsi previsti per gli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate:

EFFETTI DI GETTITO NETTO DELL'AUTOTRASPORTO

(consumi 2011=2010; i consumi di benzina degli anni 2012 e 2013 sono ridotti complessivamente del 3 per cento; consumi 2014=2013)

vaziamenti accise rispetto alle aliquote attualmente vigenti (€ per 1000 litri)	7,10	9,20	7,60	7,60	5,50
	aprile-giugno 2011 (milioni di euro)	luglio-dicembre 2011 (milioni di euro)	anno 2012 (milioni di euro)	anno 2013 (milioni di euro)	successivi all'anno 2013 (milioni di euro)
Maggior gettito (IVA compresa)	78,73	205,43	329,75	327,90	237,29
Consumi stimati utilizzati per il calcolo del maggior gettito (in migliaia di litri)					
Benzina	3.452.703	6.931.081	13.286.851	13.084.514	13.084.514
Gasolio auto	7.650.299	15.434.731	30.265.898	30.265.898	30.265.868
di cui per autotrasporto	1.861.916	3.759.042	7.395.689	7.395.689	7.395.689

EFFETTI SUL CONSUMATORE FINALE

maggior prezzo alla pompa (IVA compresa)

un litro di prodotto (€)	0,009	0,011	0,009	0,009	0,007
un pieno di 40 litri (€)	0,36	0,44	0,36	0,36	0,28

	accise: aliquote vigenti (€ per 1000 litri)
Benzina	564,00
Gasolio auto	423,00

Articolo 2

(Potenziamento delle funzioni di tutela deWarea archeologica di Pompei)

Comma 1: prevede un programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzare nell'area archeologica di Pompei. La disposizione ha natura programmatica e comunque per la sua attuazione si dispone nei commi successivi.

Comma 2: La disposizione prevede la possibilità di finalizzare una quota delle risorse FAS del PAR Campania e una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, per il finanziamento del programma straordinario previsto dal comma 1. La norma non comporta effetti negativi trattandosi di utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

Comma 3: La disposizione autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali, ad effettuare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, e fermi restando gli adempimenti previsti dal comma 8-bis del medesimo articolo in materia di riduzione delle dotazioni organiche il reclutamento di personale di area III, posizione economica F1, nel limite di un contingente corrispondente ad un spesa di 900.000 euro, da destinare alla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, nonché di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale.

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi in quanto le assunzioni vengono disposte nei limiti delle facoltà assunzionali già previsti dalla normativa vigente (20 per cento delle economie da cessazione avvenute nell'anno precedente e delle unità cessate)

In sostanza in relazione all'esigenza di avviare il programma di interventi urgenti di conservazione del patrimonio archeologico di cui al comma 1, nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 8-*bis* del citato decreto-legge n.194 del 2009, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, nei limiti delle facoltà assunzionali previsti dalla normativa vigente, a destinare un contingente di circa 25 funzionari neoassunti presso la Soprintendenza speciale di Napoli e Pompei e a procedere all'assunzione di ulteriore personale munito di particolare specializzazione.

Comma 4: prevede la possibilità per la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, senza nuovi o maggiori oneri e comunque nell'ambito delle risorse disponibili per il programma di cui al comma 1, di stipulare un'apposita convenzione con la società ALES -

Arte Lavoro e Servizio Spa, in particolare per l'affidamento diretto di servizi tecnici.

Commi 5, 6 e 7 sono di carattere procedurale e non comportano effetti per la finanza pubblica.

Comma 8. È prevista una deroga all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, per assicurare, secondo modalità immediate il trasferimento diretto di risorse tra i conti di tesoreria di diverse Soprintendenze. Trattandosi di disposizione derogatoria di portata ben definita e tenendo conto del *trend* di richieste di trasferimento secondo la vigente procedura, in ordine ai profili finanziari non si ravvisano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 3

(Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione)

La disposizione non comporta oneri stante la natura ordinamentale della proroga del divieto, previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.

Articolo 4

(Misure di razionalizzazione dello spettro radio elettrico)

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi ma anzi mira a rendere più agevole liberare la banda di frequenza messa a gara ai sensi della legge di stabilità 2011 - legge 13 dicembre 2010, n. 220, evitando l'esclusione dal mercato radiotelevisivo di un certo numero di soggetti attualmente operanti e prevedendo efficaci criteri selettivi dei destinatari dei diritti d'uso televisivi. Peraltro la certezza giuridica da parte degli operatori telefonici dell'effettiva disponibilità delle frequenze oggetto della gara alla data indicata, assicurabile tramite una norma di rango primario e l'anticipo della liberazione della banda oggetto di gara al 30 giugno 2012, possono anche avere positivi effetti sull'entità delle entrate derivanti dall'asta.

Articolo 5

(Sospensione dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010)

Le disposizioni prevedono la sospensione per un anno dell'efficacia delle disposizioni degli articoli da 3 a 24, 30, comma 2, 31 e 32 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, al fine di consentire l'acquisizione di evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza relativi agli impianti di produzione di energia elettrica nucleare. Trattandosi di disposizioni aventi carattere procedimentale, non si determina alcun effetto negativo sulla finanza pubblica.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 13 dicembre 2010, n. 220

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2011)**

Art. 1. *Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle.*

... *Omissis* ...

13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

Art. 2. *Proroghe onerose di termini.*

... *Omissis* ...

4-ter. A decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 è istituito, per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose, un contributo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, anche relative alle procedure di riscossione e di versamento del contributo speciale.

4-quater. All'onere derivante dai commi 4 e 4-bis si provvede, entro il limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013:

a) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011, con le modalità e nell'ambito delle risorse indicate all'articolo 3;

b) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011 e quanto a euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal contributo speciale di cui al comma 4-ter. L'eventuale maggior gettito eccedente il predetto limite di spesa è riassegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per essere destinato al rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

TITOLO VI

NORME A TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 43. *Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni.*

... *Omissis* ...

12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici

CAPO II

INVESTIMENTI PUBBLICI IN INFRASTRUTTURE

Art. 5. *Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni.*

1. La Cassa depositi e prestiti è trasformata in società per azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.A.), con effetto dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 3. La Cdp S.p.A., salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.

2. Le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e altri soggetti pubblici o privati possono detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.A.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati:

a) le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A. di cui al comma 8;

b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta

della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti;

c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;

d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo Statuto della CDP S.p.A. e sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i componenti del collegio dei revisori indicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche allo statuto della CDP S.p.A. e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.

5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.A. si chiude al 31 dicembre 2004.

6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione separata di cui al comma 8.

7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:

a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);

b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali.

8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le attività, strumentali, connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera *a*), la CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le attività ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera *a*). Il decreto ministeriale di cui al comma 3 può prevedere forme di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione in società per azioni.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011.

Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in tema di intervento finanziario dello Stato in favore della cultura e del potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, in materia di divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura)

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2011:

a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 149 milioni di euro annui;

b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali;

c) è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.

2. All'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali».

3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogato il comma 4-*ter*, nonché la lettera b) del comma 4-*quater*.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo periodo del presente comma. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi del presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti è rimborsato con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

(Potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei)

1. Al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

un programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nelle suddette aree. Il piano è predisposto dalla competente Soprintendenza ed è proposto dal Direttore generale per le antichità, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate (F.A.S.), di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, destinati alla regione Campania, nonché di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La quota da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della regione Campania è individuata dalla Regione medesima nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per la relativa presa d'atto.

3. Per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata l'assunzione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, di personale di III area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000 annui a decorrere dall'anno 2011. Tale personale è vincolato alla permanenza presso le sedi di servizio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei per almeno un quinquennio dalla data di assunzione. È altresì autorizzata, in deroga alle medesime disposizioni di cui al primo periodo, l'assunzione di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, a valere sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.

4. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, ai fini dell'attuazione del programma di cui al comma 1, può altresì avvalersi, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte comunitaria, della società ALES s.p.a., interamente partecipata dallo Stato, mediante stipula di un'apposita convenzione, nell'ambito delle risorse dispo-

nibili, per l'affidamento diretto di servizi tecnici, anche afferenti alla fase di realizzazione degli interventi in attuazione del programma di cui al comma 1.

5. Al fine della realizzazione del programma di cui al comma 1, i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71, 72 e 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono ridotti della metà. Per l'affidamento dei lavori compresi nel programma è sufficiente il livello di progettazione preliminare, in deroga all'articolo 203, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che il responsabile del procedimento ritenga motivatamente la necessità di acquisire un maggiore livello di definizione progettuale.

6. Gli interventi previsti dal programma di cui al comma 1 ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente.

7. Allo scopo di favorire l'apporto di risorse provenienti da soggetti privati per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture di cui al comma 1, gli obblighi di pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, previsti dagli articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per i contratti di sponsorizzazione finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o alla realizzazione degli interventi ricompresi nel programma straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con la pubblicazione di un avviso pubblico nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, ove occorrente, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta giorni, contenente un elenco degli interventi da realizzare, con l'indicazione dell'importo di massima stimato previsto per ciascuno intervento. In caso di presentazione di una pluralità di proposte di sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a ciascun candidato gli specifici interventi, definendo le correlate modalità di valorizzazione del marchio o dell'immagine aziendale dello sponsor, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata o insufficiente presentazione di candidature, il Soprintendente può ricercare ulteriori sponsor, senza altre formalità e anche mediante trattativa privata.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, può disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni già presi su dette disponibilità.

Articolo 3.

(Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione)

1. Il comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

Articolo 4.

(Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico)

1. Il termine per stabilire, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre è prorogato al 30 settembre 2011. Entro il 30 giugno 2012 il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 12 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché, per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri: *a)* entità del patrimonio al netto delle perdite; *b)* numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; *c)* ampiezza della copertura della popolazione; *d)* priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, anche con riferimento all'area di copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio 2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico non procede all'assegnazione a operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'uso relativi alle frequenze di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Nelle aree in cui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto luogo il passaggio alla

trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili le frequenze di cui al citato primo periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di diritto d'uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 non destinatari di diritti d'uso sulla base delle citate graduatorie.

Articolo 5.

*(Sospensione dell'efficacia di disposizioni
del decreto legislativo n. 31 del 2010)*

1. Allo scopo di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza, anche in ambito comunitario, in relazione alla localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto resta sospesa l'efficacia delle disposizioni degli articoli da 3 a 24, 30, comma 2, 31 e 32 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la sospensione dell'efficacia non si applica alle disposizioni individuate nel medesimo comma nelle parti in cui si riferiscono alla localizzazione, costruzione ed esercizio del Parco tecnologico e del deposito nazionale.

Articolo 6.

(Enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo)

1. Per l'anno 2011, per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo, in conseguenza degli eventi sismici nel mese di aprile 2009, il primo e il secondo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano con riferimento all'anno 2010. Alla relativa disciplina, anche in coerenza con il programma operativo per il rientro del disavanzo sanitario della regione Abruzzo, si provvede con ordinanza di protezione civile a valere, ove necessario, sulle risorse di cui all'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Articolo 7.

(Operatività della Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.))

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:

«8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.A. può altresì assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese. Ai fini della qualificazione che precede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definiti i requisiti, anche quantitativi, delle società oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del presente comma. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici. Nel caso in cui dette partecipazioni siano acquisite mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione separata di cui al comma 8».

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 2011.

NAPOLITANO

BERLUSCONI - TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO

